

ATTO DI INTESA TRA L'A.S.U.R. – AREA VASTA N. 2 E LA CASA
DI CURA VILLA JOLANDA DI MAIOLATI SPONTINI PER LE
PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE NEUROPSICHIATRICHE IN
REGIME DI RICOVERO PER L'ANNO 2012

TRA

L' A.S.U.R. – Area Vasta n.2 , con sede in Fabriano (AN), Via Marconi n.
9, rappresentata dal Direttore di Area Vasta, Ing. Maurizio Bevilacqua,
giuste le seguenti deliberazioni

. DGRM n. 1197 del 5/9/2011 “Individuazione delle sedi delle Aree Vaste
Territoriali”;

. DGRM n. 1247 del 19/09/2011 “Art. 3 L.R. n. 17/2011 – Nomina dei
direttori di Area Vasta” giusta delega del Direttore Generale


E

La Casa di Cura Villa Jolanda di Maiolati Spontini, con sede operativa in
Via Scosciano e sede legale in Roma via Alessandro Trotter, 3 in persona
del Legale Rappresentante dott. Carlo Dori quale Amministratore Unico
della Casa di Cura Villa Jolanda,

si stipula il seguente piano di prestazioni a valere per l'anno 2012

PREMESSO

- che la Casa di Cura Villa Jolanda avente sede operativa in via Scisciano di
Maiolati Spontini è una struttura privata monospecialistica del settore
neuropsichiatrico, a suo tempo classificata dalla Regione Marche ad
indirizzo neuropsichiatrico di fascia C, già autorizzata con Decreto del
Medico Provinciale, provvisoriamente accreditata con D.G.R. n. 3501 del
30/12/97 ed attualmente in regime di provvisoria autorizzazione ed
accreditamento ai sensi dell'art. 24 e dell'art. 25 del L.R. 20/2000, secondo



quanto espressamente previsto dalla DGRM 290 del 08/03/2011, segnatamente al punto 5 del *decisum* "di stabilire che la struttura in questione permane in regime di autorizzazione di accreditamento provvisori ai sensi degli artt. 24 e 25 della L.R. 20/200 in attesa dell'espletamento delle procedure previste dalla medesima legge per l'autorizzazione (art. 7 - 8) e l'accreditamento istituzionale (art.16);

- che è in corso un processo di riconversione degli attuali posti letto ospedalieri della Casa di Cura privata Villa Jolanda in posti letto residenziali;

- che pur permanendo la struttura nell'ambito del regime provvisorio per l'autorizzazione e accreditamento (artt. 24 e 25 L.R. 20/2000) la stessa ha avviato le procedure per la trasformazione e ristrutturazione edilizia ed ha inoltre attivato le procedure autorizzative propedeutiche all'apertura e al funzionamento della nuova tipologia di struttura residenziale;

- che nelle more della definizione delle procedure autorizzative di cui alla Legge Regionale 20/2000 relativamente alla nuova tipologia di struttura, la Casa di Cura Villa Jolanda continua ad operare, quale struttura ospedaliera, con il budget e le tariffe determinati dalla Giunta Regionale Marche con la deliberazione n. 56 del 18/01/2010 "Accordo per l'anno 2009 con le case di cura private monospecialistiche del settore neuro-psichiatrico della Regione Marche";

- che fino a quando le parti non addiverranno alla stipula di un nuovo accordo a seguito del passaggio alla nuova tipologia di attività residenziale, la Casa di Cura Villa Jolanda continuerà ad operare secondo l'assetto organizzativo attuale;

- che le parti hanno preso atto di quanto previsto dalla normativa vigente sulle strutture sanitarie pubbliche e private eroganti prestazioni sanitarie per conto del S.S.N.;



- che la L. 27/12/1997 n. 449 all'art. 32 prevede che le Regioni individuino preventivamente il limite massimo di spesa sostenibile a carico del Fondo Sanitario da destinare al gruppo di istituzioni rappresentate dalle strutture private e dai professionisti privati accreditati eroganti prestazioni sanitarie;
- che simile determinazione ha valore autoritativo e vincolante, in funzione della necessità di garantire una corretta gestione delle risorse economiche, nonché lo svolgimento delle attività dei soggetti operanti nel settore nell'ambito di una effettiva programmazione;
- che l'art. 8 bis, comma 2, del Decreto Legislativo 19 giugno 1999 n. 229 stabilisce che i cittadini esercitano la libera scelta del luogo di cura e dei professionisti nell'ambito dei soggetti accreditati con cui siano stati definiti appositi accordi contrattuali, ed al successivo comma 3, stabilisce che l'esercizio delle attività sanitarie a carico del Servizio Sanitario Nazionale è subordinato alla stipulazione degli accordi contrattuali di cui all'art. 8 quinquies;
- che l'art. 3 comma 2 lett. o) della L. R 13/2003 e s.m.i. stabilisce che spetta alla Giunta Regionale la definizione, ai sensi dell'art. 23 della Legge Regionale 16/03/2000 n. 20, degli accordi quadro con le organizzazioni di categoria relativi alla conclusione dei contratti di cui all'art. 8 quinquies, comma 2 del D. Lgs 30/12/1992, n. 502 e s.m.i.;
- che l'art. 6 dell'Intesa della Conferenza Permanente Stato – Regioni del 23 marzo 2005 rep. 2271 stabilisce che le Regioni adottino i provvedimenti per definire l'obbligo per le aziende sanitarie, aziende ospedaliere, aziende ospedaliere universitarie ivi compresi i policlinici universitari e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, ad effettuare spese solo nei limiti degli obiettivi economici-finanziari assegnati in sede di bilancio preventivo economico per l'anno di riferimento;
- che in base alla normativa sopra richiamata la Regione è chiamata a rivestire il ruolo di garante, sia dell'erogazione ai cittadini delle prestazioni



indicate nei Livelli Essenziali di Assistenza, sia dell'equilibrio economico finanziario del sistema. La Regione, al fine di poter svolgere tale ruolo, dal 2002, ha adottato lo strumento della contrattazione del budget annuale di spesa e degli obiettivi di qualità con i diversi Enti del S.S.R.;

- che, in particolare, per la disciplina in termini generali del rapporto con la Casa di Cura Villa Jolanda si tiene conto dei criteri indicati negli Accordi raggiunti tra la Regione Marche e le Case di Cura monospecialistiche successivamente ratificati con deliberazioni regionali;

- che l'Accordo per gli anni 2010-2011 e 2012 e la conseguente deliberazione di ratifica non è stato ancora adottato dalla Giunta della Regione Marche e, pertanto, nelle more della sua adozione, deve farsi riferimento alla Deliberazione n. 56 del 18/01/2010 che ha determinato per l'anno 2009 le tariffe e il budget per le prestazioni riabilitative del settore neuropsichiatrico rese dalle strutture monospecialistiche della Regione Marche provvisoriamente accreditate, tra le quali, la Casa di Cura Villa Jolanda;

- che inoltre le parti prendono atto di quanto previsto dal decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (in supplemento ordinario n. 141/L alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 156 del 6 luglio 2012), coordinato con la legge di conversione 7 agosto 2012, n. 135, recante: *"Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini"* segnatamente all'art. 15, comma 14 *"A tutti i singoli contratti e a tutti i singoli accordi vigenti nell'esercizio 2012, ai sensi dell'articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, per l'acquisto di prestazioni sanitarie da soggetti privati accreditati per l'assistenza specialistica ambulatoriale e per l'assistenza ospedaliera, si applica una riduzione dell'importo e dei corrispondenti volumi d'acquisto in misura percentuale fissa, determinata dalla regione o dalla provincia autonoma, tale da ridurre la spesa complessiva annua*



[Handwritten signature]

rispetto alla spesa consuntivata per l'anno 2011, dello 0,5 per cento per l'anno 2012...”;

- che la cogente applicazione della succitata disposizione di legge nell'accordo contrattuale in esame dà luogo alla rideterminazione dell' "importo" economico posto a base del contratto in € 3.883.134,00 calcolato operando una decurtazione dello 0,5% dell'importo registrato a consuntivo nell'anno 2011 pari a Euro 3.902.648,00;

- che l'importo economico come sopra rideterminato comprende e assorbe inoltre la decurtazione dell'1,5% parametrata al budget di cui alla D.G.R.M. 56/2010 e prevista nella D.G.R.M. 1750 del 22/12/2011 "L.R. n. 13 del 20/06/2003 - Autorizzazione alle Aziende ed Enti del SSR ed al DIRMT alla gestione provvisoria dei rispettivi bilanci economici preventivi per l'anno 2012”;

- che, infatti, l'applicazione, quale *ius superveniens*, della c.d. spending review ha comportato limiti ancora più restrittivi alla spesa sanitaria rispetto a quelli imposti dalla D.G.R.M. 1750/2011, si che l'applicazione della percentuale stabilita dalla norma nazionale calcolata rispetto alla spesa consuntivata per l'anno 2011, assorbe e comprende la percentuale di riduzione dell'1,5% sui costi gestionali dei Bilanci economici preventivi dell'anno 2011 dettata dalla giunta regionale;

- che le parti, fermo restando quanto sopra premesso, danno congiuntamente atto che quanto stabilito con il presente contratto, in relazione alla parte economica, sarà soggetto a ulteriore revisione quando e qualora dovessero intervenire diverse disposizioni di legge da parte del legislatore statale; danno altresì atto che in presenza di nuovi accordi-quadro adottati dalla Regione Marche con riferimento alle Case di Cura monospecialistiche questi saranno da intendersi automaticamente modificativi delle qui convenute clausole;

Tutto quanto sopra premesso,



SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1
Oggetto dell'Accordo

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente accordo.

La Casa di Cura Villa Jolanda è dotata di n. 88 posti letto di cui n. 72 posti letto convenzionati per i trattamenti riabilitativi di tipo neuropsichiatrico, in regime di ricovero, di seguito indicati con la specifica della tariffa riconosciuta:

- a) n. 30 p.l. riservati al cosiddetto residuo manicomiale con una retta giornaliera di € 126,42;
- b) n. 20 p.l. per trattamenti riabilitativi residenziali, riservati a pazienti residenti nella Regione Marche con una retta giornaliera di € 171,61;
- c) n. 22 p.l. per altri trattamenti di tipo neuropsichiatrico con una retta giornaliera di € 171,61.

I trattamenti riabilitativi di cui al precedente comma sono erogati a pazienti residenti nell'ambito dell'Area Vasta n. 2 le cui prestazioni, a carico del S.S.R., vengono liquidate dall'Area Vasta n. 2 in regime di mobilità sanitaria attiva secondo le tariffe in vigore.

Le tariffe indicate al comma 2 sono quelle stabilite nella DGRM n. 56 del 18/01/2010 e il volume di spesa viene determinato nell'importo fisso ed invalicabile di € 3.883.134,00.

Il budget di spesa di € 3.883.134,00 è pattuito per l'intero anno 2012 fatte salve diverse e ulteriori disposizioni nazionali e/o regionali, alle quali è obbligo uniformarsi, che modifichino la normativa in atto (nuovi criteri di partecipazione alla spesa, diverso regime assistenziale, etc.) e che inducano alla ridiscussione e riformulazione del presente disciplinare contrattuale.

Art. 2
Requisiti e modalità di accesso





Il ricovero presso la Casa di Cura Villa Jolanda, relativamente ai n. 22 posti letto per i trattamenti di tipo neuropsichiatrico (punto c dell'art. 1) può essere proposto, sul ricettario del SSN, da uno Specialista dipendente del SSN o dal Medico di Medicina Generale.

Esso può essere inoltre disposto da un Pronto Soccorso di struttura pubblica o richiesto per trasferimento da un reparto di una struttura pubblica.

Il modulo di invio da Pronto Soccorso o di trasferimento da parte di struttura pubblica è un documento probante ai fini del riconoscimento della appropriatezza del ricovero.

Il ricovero nei n. 30 posti letto del cosiddetto residuo manicomiale (punto a dell'art. 1) può essere proposto sul ricettario del SSN solo dal Dipartimento di Salute Mentale dell'Area Vasta n. 2 di residenza dell'assistito previo nulla-osta del Dipartimento di Salute Mentale della ex Zona Territoriale n. 5.

Il ricovero nei n. 20 posti letto per trattamenti riabilitativi (punto b dell'art. 1) può essere proposto dal Dipartimento di Salute Mentale dell'Area Vasta di residenza del paziente.

In ogni caso la proposta di ricovero come sopra formulata deve essere inviata dalla Casa di Cura accettante al Dipartimento di Salute Mentale della ex Zona n. 5 ed eventualmente a quello che ha emesso l'impegnativa entro le 48 ore successive esclusi i giorni festivi.

La proposta di ricovero si intende accettata salvo diverse e contrarie osservazioni formulate dal DSM dell'Area Vasta 2 - Jesi entro 10 giorni dal ricevimento. In caso di non accettazione del ricovero vengono, comunque, fatte salve le giornate di ricovero già maturate .

Per quanto riguarda i trattamenti riabilitativi residenziali e la richiesta di ricovero, deve recare l'indicazione della diagnosi per cui si richiede l'intervento riabilitativo, nonché la forma del trattamento.

La Casa di Cura che, accertata la regolarità dell'impegnativa, accoglie il soggetto per trattamenti riabilitativi, comunica nel termine di 10 giorni al Dipartimento di Salute Mentale dell'Area Vasta 2 - Jesi ed eventualmente a quello che ha emesso l'impegnativa, un piano dettagliato e personalizzato di



intervento, qualora mancante, che specifichi i particolari tipi di prestazioni ed il periodo presumibilmente necessario a realizzare detto piano.

Quest'ultimo si intende accettato salvo diverse e contrarie osservazioni formulate dal DSM dell'Area Vasta 2 - Jesi.

Almeno 20 giorni prima della scadenza del periodo autorizzato, la Casa di Cura, se ravvisa la necessità di prolungare l'assistenza, deve richiedere la proroga specificandone i motivi al Dipartimento Salute Mentale dell'Area Vasta 2 - Jesi con contestuale comunicazione al Dipartimento che ha emesso l'impegnativa.

Fino a quando il Dipartimento Salute Mentale dell'Area Vasta 2 - Jesi non ha fatto pervenire la sua comunicazione, il periodo successivo alla scadenza dell'impegnativa, che comunque non potrà superare il periodo di proroga richiesto, è riconoscibile anche ai fini amministrativo/contabili, previa esibizione dei documenti giustificativi.

La Casa di Cura si impegna ad assicurare le prestazioni specificatamente dirette al recupero funzionale e sociale dell'assistito secondo il piano concreto di assistenza personalizzata predisposto.


Per quanto riguarda l'inserimento nei n. 30 posti letto riservati al cosiddetto residuo manicomiale, rispetto a quanto indicato al comma che precede, si precisa che non è previsto un termine finale di ricovero.

Art. 3 Abbattimenti tariffari

Per tutti i ricoveri nei n. 42 posti letto per acuti di cui all'art. 1 punti a) e b) è previsto un valore soglia di sessanta giorni (60 gg), pertanto le giornate eccedenti 60 gg verranno valorizzate con una riduzione del 40% della tariffa prevista (€ 102,97 retta abbattuta).

Per le attività di ricovero oggetto del presente accordo la Casa di Cura Villa Jolanda osserverà le norme di legge vigenti in materia e tutte le disposizioni che l'Area Vasta n. 2 impartirà per una loro corretta applicazione.

L'organizzazione delle attività deve tendere al recupero della gestione della propria vita quotidiana (igiene personale, riassetto camere) e l'inserimento



del paziente in attività ludico ricreative, espressive, occupazionali, esercizi di psicomotricità, incontri di gruppo.

Art. 4 Standards di qualità

I requisiti e gli standars di qualità da osservarsi per l'erogazione delle prestazioni oggetto del presente accordo, sono quelli stabiliti dalle norme nazionali e regionali in materia di ricovero ospedaliero, dai manuali di autorizzazione e di accreditamento adottati dalla Regione Marche ex L.R. 20/2000 (DGRM n. 2200/2000 successivamente modificata dalla DGRM 1579/2001 afferente i requisiti per l'autorizzazione e DGRM n 1889/2001 afferente i requisiti per l'accreditamento), nonché dagli Accordi quadro-regionali con le rappresentanze di categoria raggiunti per l'anno di riferimento o, in mancanza, dall'ultimo Accordo sottoscritto.

Al fine del costante monitoraggio sul rispetto degli standards di personale la Casa di Cura Villa Jolanda trasmetterà contestualmente alla stipula del presente accordo un prospetto nominativo del personale direttamente impiegato nell'anno di riferimento, corredato della qualifica, dei titoli e del tipo e durata del contratto.

Nello stesso prospetto la Casa di Cura attesterà il possesso dei requisiti minimi previsti dalla D.G.R.M. n. 2200/2000 e s.m.i. ed inoltre che il medesimo personale non si trova nelle situazioni di incompatibilità previste dalle norme in vigore.

Art. 5 Controlli

La Casa di Cura Villa Jolanda istituirà e terrà costantemente aggiornate cartelle sanitarie e personali degli utenti relative ad ogni ricovero, nel rispetto delle norme in materia corredate della relativa documentazione amministrativa

L'ASUR/Area Vasta n. 2 porrà in essere i controlli generali e speciali, sulla qualità delle prestazioni erogate e sulla corretta applicazione dell'accordo



sia per quanto riguarda il tetto di spesa sia per quant'altro attiene l'aspetto organizzativo e logistico.

L'ASUR/Area Vasta n. 2 potrà effettuare presso la Casa di Cura Villa Jolanda, a sua discrezione nei tempi e nel numero e senza preavviso, i controlli ritenuti più opportuni, sia a livello sanitario che amministrativo, al fine di verificare la corretta applicazione del presente accordo e delle norme di legge su cui esso si basa.

Le funzioni di verifica e controllo sull'appropriatezza delle prestazioni erogate avviene secondo quanto previsto dalla DGRM n. 1212 del 19/10/2004 e s.m.i., cui viene fatto espresso riferimento.


I controlli, che riguarderanno almeno il 10% dei ricoveri, saranno effettuati dal personale incaricato dall'Area Vasta n. 2 ed in contraddittorio con un rappresentante della struttura; di tale attività verranno redatti appositi verbali.

Art. 6 Budget e tariffe

L'ASUR/Area Vasta n. 2 riconosce alla Casa di Cura Villa Jolanda per l'anno 2012 un budget omnicomprensivo ed insuperabile (tetto di spesa), di € **3.883.134,00**, per un numero complessivo di **72** posti letto distinti in base alle seguenti tipologie di attività:

- ▲ n. 30 p.l. riservati al cosiddetto residuo manicomiale con una retta giornaliera di € **126,42**;
- ▲ n. 20 p.l. per trattamenti riabilitativi residenziali, riservati a pazienti residenti nella Regione Marche con una retta giornaliera di € **171,61** con abbattimento del 40% oltre il sessantesimo (60°) giorno;
- ▲ n. 22 p.l. per altri trattamenti di tipo neuropsichiatrico con una retta giornaliera di € **171,61** con abbattimento del 40% oltre il sessantesimo (60°) giorno.

Le giornate di degenza determinate fino ad un numero massimo di 26.280 per l'intero anno 2012, sono quelle attese in base alle potenzialità operative della Casa di Cura; le giornate di degenza saranno comunque e solamente retribuite fino alla concorrenza del tetto di spesa fissato.





Il tetto di spesa sopra assegnato è riferito a tutto l'anno 2012, quindi la Casa di Cura si impegna a distribuire l'attività uniformemente nel corso dell'anno al fine di soddisfare i bisogni dell'utenza, le priorità e le urgenze, ancorché l'accordo si sia perfezionato oltre l'inizio dell'anno e quindi tenendo conto dei ricoveri già effettuati.

Il tetto di spesa sopra assegnato è provvisorio, definito in base alla tabella n.1 allegata alla D.G.R.M. n. 56/2010 (budget di partenza fissato dall'accordo regionale 2009); esso sarà automaticamente adeguato alle previsioni dell'accordo regionale per gli anni successivi, quando e qualora sarà definitivo. Del pari sarà automaticamente modificato quando e qualora dovessero essere emanate disposizioni da parte del legislatore statale come in premessa stabilito.

Art. 7 Contabilizzazione

La Casa di Cura Villa Jolanda presenterà all'ASUR/Area Vasta 2 contabilità mensili con distinzione dell'attività prestata rispettivamente in favore dell'Area Vasta 2 e delle altre Aree Vaste.

Ogni contabilità sarà costituita:

- a) dalla fattura commerciale contenente un prospetto riassuntivo delle prestazioni erogate;
- b) dalla distinta indicante per ogni paziente ricoverato i seguenti dati:
 - cognome e nome;
 - data di nascita;
 - codice fiscale;
 - numero di giornate di degenza prestate;
 - valore economico del ricovero;

(tale distinta recherà in calce la firma per validazione del legale rappresentante della Casa di Cura e l'attestazione che i medesimi dati sono stati trasmessi a mezzo posta elettronica inviati all'U.O. Gestione Flussi Informativi ed Informatici);

- c) dagli originali di tutte le prescrizioni oggetto della contabilità mensilmente prodotta.




I dati relativi ai ricoveri eseguiti dovranno essere trasmessi, con cadenza trimestrale, all'Agenzia Regionale Sanitaria per il tramite dell'U.O. Flussi Informativi ed Informatici utilizzando il tracciato record (File A) individuato dall'Agenzia medesima il cui contenuto la Casa di Cura Villa Jolanda dichiara di ben conoscere.

La liquidazione e il pagamento delle fatture saranno effettuate entro novanta giorni (90 gg.) dalla loro ricezione nella misura dell'1/12 del budget economico di cui agli artt. 1-6, sempre se la struttura privata avrà presentato una fatturazione mensile per l'attività espletata superiore all'importo da corrispondere a titolo di acconto sul budget annuale accordato. In caso contrario si pagherà la fattura per intero. In caso di ritardato pagamento dal 91° giorno decorreranno gli interessi nella misura del T.U.R. (Tasso Unico di Riferimento della Banca Centrale Europea), dal 181° giorno fino al 360° sarà dovuto il tasso di mora in misura del 4,50%, a partire dal 361° giorno in poi il tasso di mora sarà del 6,50%. Il mancato invio delle distinte e dei tracciati record di cui sopra, ovvero la loro incompletezza od imprecisione (codifica, tariffazione, etc.) nonché la mancata corrispondenza tra la fatturazione e le risultanze desunte dal File A, qualora contestati formalmente dall'ASUR/Area Vasta 2, danno luogo a sospensione dei pagamenti delle fatture interessate con interruzione dei termini di pagamento sopra previsti.

La corresponsione degli emolumenti che residuano da corrispondere a saldo dell'attività prestata dalla Casa di Cura Villa Jolanda nell'anno di riferimento sarà eseguita dall'Area Vasta 2 - Jesi alla luce ed all'esito dei controlli di regolarità amministrativa e sanitaria sulla documentazione prodotta con riserva, quindi, di ogni conguaglio attivo e/o passivo fino alla definitiva regolazione dei rapporti economici.

Art. 8 Flussi informativi

La Casa di Cura Villa Jolanda è tenuta alla puntuale resa dei dati necessari ai flussi informativi aziendali, regionali e nazionali. In particolare il debito informativo verso l'Area Vasta 2 è costituito da:



- distinta cartacea e a mezzo posta elettronica di cui all'art.7;
- flussi di cui all'art.10 del D. Lgs. n. 502/1992 e s.m.i. secondo le modalità impartite dal Ministero della Sanità.

Il mancato adempimento agli obblighi di cui al presente articolo è motivo di proposta di revoca del rapporto di accreditamento da parte dell'Area Vasta 2.

Art. 9 Contenzioso

Eventuali inadempienze agli obblighi di cui alla presente intesa saranno contestate dall'ASUR/Area Vasta 2 per iscritto con fissazione di un termine per il corretto adempimento, trascorso inutilmente il quale, l'Area Vasta 2 ha facoltà di proporre la procedura di revoca dell'accREDITAMENTO provvisorio.

Art. 10 Privacy

La Casa di Cura Villa Jolanda nella sua qualità di Responsabile del trattamento dei dati relativi all'oggetto del presente accordo, si impegna a trattare i dati, di cui è titolare l'ASUR/Area Vasta 2 e dei quali venga a conoscenza in esecuzione del contratto e nell'effettuazione delle operazioni e dei compiti ad essa affidati, secondo i principi di correttezza, liceità, trasparenza e nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali, di cui al D. Lgs. n.196 del 30/06/2006 e s.m.i. e del Regolamento Organizzativo Privacy adottato con Determina n. 531/ASURDG del 14/07/2006 (allegato 1).

La Casa di Cura Villa Jolanda garantisce, altresì, la compiuta osservanza di quanto disposto dall'Area Vasta 2 nel regolamento privacy e l'adozione di tutte le misure di sicurezza idonee ad evitare rischi di distruzione e perdita, anche accidentale dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità di raccolta.



La Casa di Cura Villa Jolanda assicura, in ogni caso, ed espressamente, che non effettuerà operazioni di comunicazione e diffusione dei dati personali sottoposti al trattamento verso soggetti terzi diversi dall'Ente committente, senza preventivo consenso dell'Ente stesso, laddove non rientrino tra quelle espressamente affidate alla Casa di Cura.

L'ASUR/Area Vasta 2, per il tramite del referente privacy e/o dei responsabili del trattamento, ha facoltà di richiedere alla Casa di Cura Villa Jolanda e verificare, in qualunque momento, lo stato di applicazione della normativa sulla privacy.

Art. 11 **Disposizioni transitorie e finali**

Il presente accordo spiega effetti dal 01/01/2012 al 31/12/2012.

La sottoscrizione da parte dell'ASUR/Area Vasta 2 diviene efficace e vincolante, con decorrenza retroattiva dal 01/01/2012, al momento e subordinatamente al recepimento dell'accordo stesso con determina del Direttore Generale dell'ASUR e del relativo controllo da parte della Giunta Regionale Marche ai sensi dell'art.28 della L.R. 26/96.

Le azioni di committenza, definite nel presente accordo, stanti le necessità di gestione e di governo del servizio, trovano diretta ed immediata applicazione.

Nelle more della definizione dell'iter procedurale di cui al comma 2, al fine di assicurare la continuità nella erogazione del servizio, l'Area Vasta n. 2 agirà conseguentemente alle disposizioni di gestione provvisoria.

Il presente accordo sarà adeguato, ovvero, se necessario ricontrattato, qualora sopravvenuti diversi indirizzi o disposizioni regionali e nazionali lo rendano necessario.

Per ogni eventuale omissione nella presente contrattazione e per quanto nella stessa non espressamente previsto, si fa riferimento alle disposizioni normative o amministrative nazionali e regionali vigenti in materia.

La Casa di Cura Villa Jolanda è obbligata ad osservare gli indirizzi previsti dai piani socio-sanitari e dalle normative regionali e nazionali.


Jesi, li



ASUR AREA VASTA 2

PER LA CASA DI CURA
VILLA JOLANDA
DI MAIOLATI SPONTINI
Il Legale Rappresentante

Dott. Carlo Deri



PER L'ASUR/AREA VASTA
Il Direttore di Area Vasta 2
Ing. Maurizio Bevilacqua

